




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2184

Misure organizzative urgenti per fronteggiare
situazioni di particolare emergenza, nonché per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

Articolo aggiuntivo del Governo 9.01

N. 301 – 4 febbraio 2025



CAMERA DEI DEPUTATI

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2184

Misure organizzative urgenti per fronteggiare
situazioni di particolare emergenza, nonché per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

Articolo aggiuntivo del Governo 9.01

N. 301 – 4 febbraio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
Articolo aggiuntivo 9.01 del Governo (<i>Disposizioni in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR</i>).....	3

PREMESSA

L'**articolo aggiuntivo 9.01 del Governo**, oggetto di verifica nel presente dossier, riproduce il contenuto dell'**articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2025 (AC 2199)** ai fini del suo inserimento, come articolo *9-bis*, nel testo del decreto-legge n. 208 del 2024, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (AC 2184), al momento in corso di esame in sede referente presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente). Il medesimo articolo aggiuntivo, inserendo il comma *1-bis* all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 208 del 2024, ha previsto la conseguente abrogazione del decreto-legge n. 1 del 2025, facendo salvi gli effetti prodotti *medio tempore*.

Si ricorda che sul testo del decreto-legge n. 208 del 2024, è già stato elaborato il dossier per i profili finanziari Parte II n. 291 del 14 gennaio 2025.

Per la verifica delle quantificazioni dell'articolo aggiuntivo 9.01 del Governo, la presente scheda utilizza il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica riferiti al predetto decreto-legge n. 1 del 2025.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo aggiuntivo 9.01 del Governo

(Disposizioni in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Normativa vigente. L'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 prevede che:

- le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate. Per l'attuazione de quanto disposto è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 (comma *83-ter*);
- a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento è riconosciuta

anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica¹. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 83-*quater*).

La norma introduce all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, i nuovi commi 83-*quinquies*, 83-*sexies*, 83-*septies* e 83-*octies*. Le disposizioni introdotte, in particolare, prevedono che:

- le regioni² che hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica (entro il 30 dicembre del 2024) ai sensi e nei termini³ previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 98 del 2011, possano avvalersi di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento, di cui al comma 83-*quater* della legge n. 107 del 2015, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per il 2025 e 5.395.000 euro per il 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025.

Si ricorda che l'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 al comma 5-*quater* prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Le regioni, sulla base dei parametri individuati, provvedono annualmente in via autonoma al dimensionamento della rete scolastica, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con riferimento al citato comma 5-*quater*, le disposizioni in esame modificano il terzo e il quarto periodo,

¹ Ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011.

² Allo scopo di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1" del PNRR, per l'anno scolastico 2025/2026.

³ Ovvero non inferiore a quello previsto per l'anno scolastico 2024/2025 dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 107 del 31 maggio 2024, adottato ai sensi del regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui al DPR n. 119 del 2009.

anticipando dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare le deliberazioni di dimensionamento e prevedendo che la possibilità di un differimento temporale massimo di trenta giorni del suddetto termine possa essere eventualmente disposta con decreto ministeriale e non più, come previsto nell'assetto già vigente, con deliberazione motivata della singola regione (comma 2).

Per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni con aree interne, montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal DPR n. 81 del 2009, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione di tale previsione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, cpv. comma 83-*quinquies*];

- le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi e nei termini sopra richiamati adottano la delibera di dimensionamento entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali regioni, inoltre⁴, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico (DS) e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 127 del 30 giugno 2023, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di DS e DSGA, alla regione si applica il comma 83-*quinquies* e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui alla medesima richiamata disposizione. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei DS e dei DSGA [comma 1, cpv. comma 83-*sexies*].

⁴ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 e dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 127 del 30 giugno 2023, al fine di provvedere alla definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la sua distribuzione regionale per l'anno scolastico 2026/2027.

Per l'attuazione dei commi 83-*quinquies* e 83-*sexies* è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per il 2025 e di 8.798.000 euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁵ comma 1, cpv. comma 83-*septies*].

Viene, inoltre, previsto che la regione Friuli-Venezia Giulia possa attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 127 del 30 giugno 2023, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 43.121 euro per il 2025, di 150.923 euro per il 2026 e di 129.363 euro per il 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito [comma 1, cpv. comma 83-*octies*];

Viene, infine, previsto che gli incarichi di funzione dirigenziale generale degli Uffici scolastici regionali, in scadenza entro il 30 giugno 2025, possano essere prorogati fino al conferimento di corrispondenti incarichi dirigenziali generali connessi alla riorganizzazione di cui al DPCM n. 185 del 2024 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo, relativo al decreto-legge n. 1 del 2025 (AC 2199), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti									
Ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento a beneficio di istituzioni scolastiche che adottano il dimensionamento (comma 1)	5,4	8,8		5,4	8,8		5,4	8,8	
Attivazione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 di un ulteriore numero di autonomie scolastiche (comma 1)	0,04	0,2	0,1	0,04	0,2	0,1	0,04	0,2	0,1
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento a beneficio di istituzioni scolastiche che adottano il dimensionamento – effetti riflessi (comma 1)				2,6	4,3		2,6	4,3	
Attivazione da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 di un ulteriore numero di autonomie scolastiche – effetti riflessi (comma 1)				0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo funzionamento istituzioni scolastiche (comma 1)	5,4	8,8		5,4	8,8		5,4	8,8	
Riduzione Tabella A MIM (comma 1)	0,04	0,2	0,1	0,04	0,2	0,1	0,04	0,2	0,1

La relazione tecnica relativa all'articolo aggiuntivo del Governo 9.01 approvato in sede referente riferisce che esso prevede la rifusione nell'AC 2184 delle disposizioni recate dal decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, che viene contestualmente abrogato. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli dettagliati nella relazione tecnica relativa al citato decreto-legge, il cui contenuto si riporta a seguire.

La relazione tecnica, relativa al decreto-legge n. 1 del 2015 (AC 2199), ribadisce il contenuto delle norme e reca le seguenti precisazioni:

Gli oneri derivanti dai nuovi commi 83-*quinquies* e 83-*sexies* (euro 5.370.000 per il 2025 e euro 8.798.000,00 per il 2026) sono stati considerati calcolando la possibilità di deroga con il nuovo e più favorevole fattore del 2,99 per cento per tutte le regioni. Ciò, benché la disposizione consideri la possibilità di avvalersene solo a quelle che non hanno già provveduto al dimensionamento nei termini di legge.

Pertanto, valutati gli oneri ipoteticamente riconoscibili a tutte le regioni e sottratti quelli relativi alle sole regioni che non hanno correttamente dimensionato entro il 30 dicembre 2024, si è indicata la somma di cui al comma 83-*quinquies* (già prevista nell'assetto vigente) che è certamente impiegabile per il riconoscimento della misura premiale dell'esonero o del semi esonero. La quantificazione di tali oneri è stata calcolata come indicato nella tabella seguente dove è riportato il calcolo delle risorse necessarie a coprire, in ipotesi, un numero pari al 2,99 per cento in più di autonomie scolastiche distinte per regioni rispetto al contingente DS e DSGA stabilito dal decreto interministeriale (Istruzione/concerto MEF) n. 127 del 30 giugno 2023.

Regione	DS/DSGA (AS 25/26) ex DI 127/2023	Scuole aggiuntive AS 25/26 (2,99 % DS/DSGA)	Scuole eccedenti limite DI	(euro)	(euro)	(euro)	Esoneri settembre/dicembre 2025 (V colonna/euro 14.121,46)**	Esoneri Gennaio/giugno 2026 (VI colonna/euro 21.182,19)**
				Risorse per incremento posti DS/DSGA (numero scuole aggiuntive x euro 64.681,10)	Risorse per periodo settembre/dicembre 2025*	Risorse per il periodo gennaio/giugno 2026*		
I	II	III		IV	V	VI	VII	VIII
Abruzzo	179	5	0	323.405,49	129.362,20	194.043,30	9,2	9,2
Basilicata	83	2	0	129.362,20	51.744,88	77.617,32	3,7	3,7
Calabria	279	8	0	517.448,79	206.979,52	310.469,27	14,7	14,7
Campania	832	25	21	1.617.027,47	556.257,45	1.060.770,02	7,3	7,3
Emilia Romagna	517	15	15	970.216,48	323.405,49	646.810,99	0,0	0,0
Friuli Venezia Giulia (scuole italiane)	139	4	0	258.724,39	103.489,76	155.234,64	7,3	7,3
Friuli Venezia Giulia (scuole slovene)	12	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazio	679	20	0	1.293.621,97	517.448,79	776.173,18	36,6	36,6
Liguria	169	5	0	323.405,49	129.362,20	194.043,30	9,2	9,2
Lombardia	1.108	33	0	2.134.476,26	853.790,50	1.280.685,75	60,5	60,5
Marche	208	6	0	388.086,59	155.234,64	232.851,96	11,0	11,0
Molise	45	1	0	64.681,10	25.872,44	38.808,66	1,8	1,8
Piemonte	516	15	14	970.216,48	327.717,57	642.498,91	1,8	1,8
Puglia	565	17	0	1.099.578,68	439.831,47	659.747,21	31,1	31,1
Sardegna	225	7	3	452.767,69	168.170,86	284.596,83	7,3	7,3
Sicilia	705	21	0	1.358.303,07	543.321,23	814.981,84	38,5	38,5
Toscana	452	14	14	905.535,38	301.845,13	603.690,25	0,0	0,0
Umbria	132	4	2	258.724,39	94.865,61	163.858,78	3,7	3,7
Veneto	556	17	0	1.099.578,68	439.831,47	659.747,21	31,1	31,1
Totale	7.401	219		14.165.160,61	5.368.531,19	8.796.629,42	247,3	247,3

* Per le Regioni di cui al comma 83-*quinquies* le risorse sono state ripartite tra i due esercizi finanziari 2025 e 2026 ricompresi nell'a.s. 2025/2026 nella misura di 4/10 nel 2025 e 6/10 nel 2026 tenuto conto che tali risorse saranno destinate agli oneri per supplenti fino al termine delle attività didattiche dei docenti in posizione di esonero o semiesonero. Per le restanti Regioni di cui al comma 83-*sexies* le risorse sono state ripartite tra i due esercizi finanziari 2025 e 2026 ricompresi nell'a.s. 2025/2026 nella misura di 4/12 nel 2025 e 8/12 nel 2026, con riferimento alla quota di risorse corrispondenti al numero di scuole eccedenti il limite previsto dal DI tenuto conto che tali risorse saranno destinate alle remunerazioni di DS e DSGA per l'intero anno scolastico, e nella misura di 4/10 nel 2025 e 6/10 nel 2026 alla restante quota di risorse.

**Per le Regioni di cui al comma 83-*sexies* il numero di esoneri equivalenti è stato individuato rapportando alla spesa di un singolo docente supplente (euro 14.121,46 per settembre-dicembre 2025 e euro 21.182,19 per gennaio-giugno 2026) le risorse corrispondenti al numero di scuole aggiuntive rispetto al numero di scuole eccedenti il limite previsto dal DI n. 127/2023.

La relazione tecnica evidenzia che al 30 dicembre 2024 hanno provveduto all'adozione del dimensionamento scolastico in conformità al contingente del citato decreto interministeriale n. 127 del 2023 tutte le regioni tranne Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e con un discostamento di autonomie scolastiche rispetto all'obiettivo stabilito nel DI n. 127 per l'a.s. 2025-2026 pari a 69 scuole (di cui 21 per la Campania, 15 per l'Emilia-Romagna, 14 per il Piemonte, 3 per la Sardegna, 14 per la

Toscana, 2 per l'Umbria a cui si aggiungono 2 unità relativamente alle scuole slovene, oggetto della specifica disposizione di cui al comma 83-octies).

Pertanto, per il solo anno scolastico 2025/2026 si prevede che il numero delle autonomie scolastiche attivabili dalle regioni Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria sia superiore di 69 unità rispetto alla dotazione organica definita a livello nazionale dal citato decreto n. 127 del 2023.

Considerato che per tali regioni dai dati della colonna IV risulta che il finanziamento complessivo è pari a euro 5.174.487,90 e tenuto, altresì, conto che la spesa richiesta per l'attivazione delle 69 scuole aggiuntive previste dai piani di dimensionamento regionali risulta pari a euro 4.462.995,81 (= 69 x euro 64.681,10), la differenza pari a euro 711.492,09 (=5.174.487,90 - 4.462.995,81) potrà essere utilizzata per le finalità di cui al comma 83-quinquies nei seguenti valori: e.f. 2025, per euro 284.596,83; e.f. 2026, per euro 426.895,25)

Viene precisato che la suddetta differenza è stata ripartita tra i due esercizi finanziari (e.f.) 2025 e 2026 ricompresi nell'a.s. 2025/2026 per 4/10 nell'e.f. 2025 e per 4/10 nell'e.f. 2026 posto che tali risorse saranno destinate alle supplenze fino al termine dell'attività didattica (30 giugno 2026) dei docenti in posizione di esonero e semiesonero.

Calcolo della spesa sostenuta per DS e DSGA

I dati finanziari della Tabella - Dettaglio regionale degli effetti della misura sono stati ottenuti con la seguente metodologia. Attesa la temporaneità della misura le ulteriori scuole attivate ai sensi della norma in commento sono assegnate a dirigenti scolastici reggenti, per ognuno dei quali la spesa annuale per il servizio reso si assume pari a **euro 20.037,42**.

Dati retribuzione del dirigente scolastico (DS)

Sulla base del vigente CCNL 2019-2021 e CCNI 31/8/2023 (per la retribuzione di posizione parte variabile – PPV- e la media del risultato) la media della retribuzione – lordo Stato – è indicata in euro 115.975,00 (per gli elementi di dettaglio riferiti alle singole voci che definiscono l'importo, si rinvia al testo della relazione tecnica) di cui euro 24.355,00 medi di PPV; tenuto conto che la retribuzione per la sede assegnata in reggenza è pari all'80% della rispettiva PPV, il valore medio, lordo Stato, della retribuzione per reggenza è pari a: 25.046,78 euro x 80% = 20.037,42 euro.

Dati retribuzione dei funzionari ad elevata qualificazione (ex DSGA)

La Retribuzione del DSGA, lordo Stato e con anzianità di servizio pari a 0-8 anni [tenuto conto degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 (5,78%) e per il triennio 2025-2027 (5,40%)], è indicata in **euro 44.643,67**.

(anche in tal caso, per gli elementi di dettaglio riferiti alle singole voci che definiscono l'importo, si rinvia al testo della relazione tecnica).

La relazione tecnica precisa, inoltre, si è assunto di considerare che presso tutte le scuole interessate dalla misura normativa sia presente un DSGA titolare. Si tratterebbe di un'ipotesi semplificativa che permette di giungere ad una quantificazione della spesa senza tener conto delle differenze stipendiali relative agli incarichi di supplenza assegnati a personale facente le funzioni del DSGA, resi annualmente necessari dalla carenza di titolari di ruolo. Di conseguenza, poiché il costo del supplente è in ogni caso inferiore a quello del DSGA titolare, la previsione di spesa si deve intendere prudenzialmente sovrastimata.

La Spesa per singola scuola (DS e DSGA) è pertanto pari a **euro 64.681,10** (euro 20.037,42 + euro 44.643,67). Di conseguenza, per l'a.s. 2025/2026 la spesa complessiva per l'istituzione delle 219 scuole aggiuntive risulta pari a 14,166 milioni di euro (219 x euro 64.681,10).

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari sono stati determinati gli oneri per ciascuno dei due anni finanziari 2025 e 2026 con le precisazioni di cui alla nota a margine della Tabella (colonne V e VI della citata Tabella).

In particolare la Tabella, sopra rappresentata indica nella colonna IV il dettaglio regionale del riparto dello stanziamento richiesto per l'attuazione della misura (i valori sono ottenuti come prodotto del numero di scuole aggiuntive per la spesa DS/DSGA per singola scuola).

Il numero degli esoneri concedibili, con le precisazioni di cui alla nota a margine della Tabella, viene riportato nelle colonne VII e VIII.

Ai fini della determinazione del numero degli esoneri si è tenuto conto di una spesa mensile per docente supplente di euro 3.530,36 (euro 3.166,47 + incremento rinnovi contrattuali 2022-2024 e 2025-2027, rispettivamente pari al 5,78% e al 5,40%)

Onere supplente periodo settembre – dicembre = euro 14.121,46 (4 x euro 3.530,36)

Onere supplente periodo gennaio – giugno = euro 21.182,19 (6 x euro 3.530,36)

Il numero di esoneri concedibile nel periodo settembre – dicembre è ottenuto dividendo le risorse per il costo di 4 mesi di supplenza.

Il numero di esoneri concedibile nel periodo gennaio - giugno è ottenuto dividendo le risorse per il costo di 6 mesi di supplenza.

La quantificazione degli oneri del comma 83-*octies* è calcolata assumendo di incrementare il contingente di scuole con lingua slovena assegnato dal decreto 127 del 2023 alla Regione Friuli-Venezia Giulia di 2 unità per l'a.s. 2025/2026 e di 3 unità per l'a.s. 2026/2027.

Tenendo conto delle considerazioni sviluppate in precedenza, si assume il costo DS/DSGA per scuola pari a euro 64.681,10, di conseguenza la spesa per anno scolastico risulta pari a:

a.s. 2025/2026: euro 129.362,20 (2 x euro 64.681,10)

a.s. 2026/2027: euro 194.043,30 (3 x euro 64.681,10)

La spesa per anno finanziario vale:

e.f. 2025: euro 43.120,73 (4/12 x euro 129.362,20)

e.f. 2026: euro 150.922,56 (8/12 x euro 129.362,20 + 4/12 x euro 194.043,30)

e.f. 2027: euro 129.362,20 (8/12 x euro 194.043,30)

I commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo aggiuntivo in esame, riproduce il testo del decreto-legge n. 1 del 2025⁶, ai fini del suo inserimento nel decreto-legge n. 208 del 2024. In primo luogo, la norma introduce all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, i nuovi commi 83-quinquies, 83-sexies, 83-septies e 83-octies. Nello specifico, le disposizioni introdotte prevedono che:

- a) le regioni che hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica (entro il 30 dicembre del 2024)⁷ possano avvalersi di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento⁸, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per il 2025 e 5.395.000 euro per il 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025;
- b) per l'anno scolastico 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni con aree caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica possono derogare al numero minimo di alunni per classe⁹, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale provvedendo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

⁶ Per la verifica delle relative norme la presente scheda utilizza il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica riferiti al decreto così confluito. Il medesimo emendamento, inserendo il comma 1-bis all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame, ha previsto la conseguente abrogazione del decreto-legge confluito facendo salvi gli effetti prodotti *medio tempore*.

⁷ Ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 98 del 2011.

⁸ Di cui al comma 83-*quater* della legge n. 107 del 2015.

⁹ Previsto dal DPR n. 81 del 2009.

finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- c) le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica¹⁰ adottano la delibera di dimensionamento entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e possono, altresì, per il solo anno scolastico 2025/2026, attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico (DS) e di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)¹¹ senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di DS e DSGA, alla regione si applica il comma 83-quinquies e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui alla medesima richiamata disposizione. In ogni regione, il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei DS e dei DSGA;*
- d) la regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena¹², un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.*

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e c) è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per il 2025 e di 8.798.000 euro per il 2026; con riferimento alla lettera d), è autorizzata la spesa di 43.121 euro per il 2025, di 150.923 euro per il 2026 e di 129.363 euro per il 2027.

La norma modifica, altresì, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, anticipando dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare le deliberazioni di dimensionamento e prevedendo che la possibilità di un differimento temporale massimo di trenta giorni del suddetto termine possa essere eventualmente disposta con decreto ministeriale e non più, come previsto nell'assetto già vigente, con deliberazione motivata della singola regione.

Viene, infine, previsto che gli incarichi di funzione dirigenziale generale degli Uffici scolastici regionali, in scadenza entro il 30 giugno 2025, possano

¹⁰ Ai sensi e nei termini sopra richiamati.

¹¹ Come definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 127 del 2023, e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/25,

¹² Come definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 127 del 30 giugno 2023.

essere prorogati fino al conferimento di corrispondenti incarichi dirigenziali generali connessi alla riorganizzazione di cui al DPCM n. 185 del 2024.

Al riguardo, con riferimento alla facoltà concessa alle Regioni di usufruire di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento e di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche, compresa quella relativa alla regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per le scuole di lingua slovena, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare gli importi delle spese autorizzate dalla norma in esame.

Non si formulano osservazioni anche in merito alla facoltà, per l'anno scolastico 2025/2026, dei dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni con aree caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica di derogare al numero minimo di alunni per classe poiché la deroga è configurata come attività facoltativa e attivabile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nulla da osservare, infine, sulle restanti disposizioni posto il carattere ordinamentale delle stesse.